

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, TURISTICHE E RICREATIVE.

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. NORME GENERALI**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, la concessione di contributi e benefici di natura economica a forme associative ed organismi comunque costituiti, operanti senza fini di lucro, così come sancito ai sensi dell'art. 2247 del Codice Civile, nei settori delle attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 2247 C.C..

## **ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

L'Amministrazione Comunale interviene, su domanda degli interessati, nei settori elencati all'art. 1 secondo le proprie competenze e nei limiti delle specifiche disponibilità di bilancio annualmente prestabilite.

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi o tramite la temporanea concessione di beni e servizi utili alla realizzazione di specifiche iniziative o attività.

Il patrocinio del Comune a manifestazioni ed iniziative di vario genere, nei settori di cui all'art. 1, deve essere richiesto dal soggetto promotore di tali iniziative e concesso formalmente dalla Giunta Comunale con specifico atto.

## **ART. 3 PRIORITA' DEGLI INTERVENTI**

Il Comune procede alla concessione di contributi in base alla maggiore o minore rispondenza delle iniziative od attività dei soggetti proponenti ai principi generali, agli obiettivi e agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

Nel rispetto dei principi generali e degli obiettivi di cui al comma 1, contributi e benefici economici vengono normalmente concessi, in via prioritaria, ad associazioni ed organismi con sede o continuamente operanti sul territorio comunale.

## **ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Tutti i soggetti che intendono accedere alle forme di sostegno economico – finanziario previste dal presente regolamento devono far pervenire apposita domanda all'Amministrazione Comunale sottoscritta dalla persona avente titolo o dal legale rappresentante dell'ente e devono riportare le seguenti indicazioni, successivamente verificabili a richiesta dell'amministrazione:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove trattasi di enti, associazioni no profit e comitati di copia dell'atto costitutivo o dello statuto nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale della persona titolare della legale rappresentanza;
- b) descrizione dell'intervento per il quale si chiede il contributo dell'amministrazione;
- c) attestazione e motivazione delle finalità di pubblico interesse perseguite con l'intervento;
- d) impegno a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sopportate e degli introiti realizzati nonché copia della documentazione giustificativa.

**ART.5**  
**PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta Comunale non dichiarata immediatamente eseguibile. Il loro ammontare sarà di volta in volta stabilito in base alle disponibilità di bilancio, alla rilevanza e alle caratteristiche degli interventi proposti nonché alla coerenza con i programmi annuali di attività approvati dagli organi deliberativi.

Il richiedente deve ricevere comunicazione dell'avvenuta efficacia del provvedimento di concessione.

**ART.6**  
**EROGAZIONE E RENDICONTI**

In conformità alle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Comunale divenute esecutive dopo dieci giorni dalla data di avvenuta pubblicazione si provvederà alla liquidazione dei contributi stessi con determinazione del responsabile del servizio competente, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente. Nonché corredata dai documenti giustificativi delle entrate realizzate e delle spese sostenute.

Il rendiconto, oltre a recare ogni supporto contabile utile, deve illustrare i risultati ottenuti in termini di efficacia e proficuità dell'intervento.

La mancata presentazione del rendiconto, comporta la decadenza del diritto alla concessione del contributo.

**ART.7**  
**CONTRIBUTI EROGABILI D'UFFICIO**

La Giunta Comunale, dichiarata non immediatamente eseguibile, ha facoltà di erogare in qualsiasi momento ai soggetti di cui all'articolo 1, contributi e benefici economici, sussistendone la copertura finanziaria, anche di propria iniziativa, previa specifica motivazione e fermo restando quanto stabilito all'art. 5 del presente regolamento, per manifestazioni, progetti, iniziative o attività di particolare rilievo.

**ART. 8**  
**USO DEI BENI**

Fino all'approvazione di apposito regolamento la concessione temporanea in uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili, non adibiti in via permanente ad attività gestite dal Comune o da terzi per conto del Comune, può essere rilasciata, esclusivamente in vista delle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento, ai soggetti che ne facciano formale e motivata richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei predetti beni.

**ART. 9**  
**CONTENUTO DELLA DOMANDA**

La domanda, sottoscritta dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, deve essere rivolta al servizio preposto alla gestione del patrimonio e riportare le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove trattasi di ente, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale della persona titolare della legale rappresentanza;
- b) descrizione dell'intervento per il quale si chiede l'utilizzo di beni comunali;
- c) modalità e tempi sia di presa in carico dei beni sia del loro utilizzo sia della loro restituzione;
- d) impegno a rispondere e rimborsare per qualsiasi danno arrecato ai beni di pubblica proprietà.

**ART. 10**  
**PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

La concessione può essere rilasciata solo previa verifica, operata da responsabile competente per materia e da lui formalizzata con atto scritto.

**ART. 11**  
**ESCLUSIONI**

Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi a carattere assistenziale a favore di persone fisiche che restano regolati da separate apposite normative.